

JOURNAL OF SPORT SCIENCES AND LAW

Corte di Cassazione, Sezione fer. penale

Sentenza 24 settembre 2012, n. 36678

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE FERIALE PENALE

Composta dagli Ill.mi sig.ri Magistrati:

Dott. AGRO' Antonio - Presidente

Dott. LANZA Luigi - Consigliere

Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere

Dott. MARINELLI Felice - Consigliere

Dott. DE MARCHI ALBENGO Paolo - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:  
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);

avverso la sentenza 27 marzo 2012 della Corte di appello di Venezia che ha confermato la sentenza 30 settembre 2010 del G.I.P. presso il Tribunale di Vicenza.

Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso. Udita la relazione fatta dal Consigliere Luigi Lanza.

Sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. CORASANITI Giuseppe che ha concluso per il rigetto del ricorso, nonché il

difensore del ricorrente avv. (OMISSIS) che ha chiesto l'accoglimento dell'impugnazione.

#### RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

(OMISSIS) ricorre, a mezzo del suo difensore, avverso la sentenza 27 marzo 2012 della Corte di appello di Venezia che ha confermato la sentenza 30 settembre 2010 del G.U.P. presso il Tribunale di Vicenza, di condanna per il reato di ricettazione aggravata e violazione della Legge n. 376 del 2000, articolo 9, comma 7 per commercio illecito di sostanze dopanti (nella specie 80 confezioni di sostanze anabolizzanti cedute a terzi ed acquistate attraverso canali diversi dalle farmacie e dispensari autorizzati).

Con un unico articolato motivo di impugnazione viene dedotta inosservanza ed erronea applicazione della legge, nonché vizio di motivazione sotto il profilo della scorretta applicazione della Legge n. 376 del 2000, articolo 9 e articolo 648 cod. pen..

Il primo assunto difensivo e' che, in applicazione del disposto normativo dell'art. 15 preleggi, la norma speciale dell'applicato articolo 9 assorbirebbe la contestata ricettazione, ne' più e ne' meno di quanto avviene per la detenzione di stupefacente Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, ex articolo 73 dato che al detentore della droga, mai risulta contestato il concorso con il delitto di ricettazione.

La seconda considerazione critica attiene, in subordine, al mancato riconoscimento dell'ipotesi attenuata del capo verso dell'articolo 648 cod. pen. attesa la particolare tenuità del fatto in relazione ai suoi profili patrimoniali.

I motivi non hanno fondamento.

La Corte di legittimità, anche a S.U. (cfr. in termini: Sezioni Unite: N. 3087 del 2006 Rv. 232558 e cass. pen. sez. 2, 12744/2010 Rv. 246672) ha precisato che il reato di commercio di sostanze dopanti, attraverso canali diversi da farmacie e dispensari autorizzati, come correttamente rilevato dal giudice di merito, concorre con il reato di ricettazione, in considerazione della diversità strutturale delle due fattispecie - potendo essere il reato previsto dalla legge speciale commesso anche con condotte acquisitive non ricollegabili a un delitto - e della non omogeneità del bene giuridico protetto, poiché la ricettazione e' posta a tutela di un interesse di natura patrimoniale, mentre il reato di commercio abusivo di sostanze dopanti e' finalizzato alla protezione della salute di coloro che partecipano alle manifestazioni sportive.

Nella vicenda va peraltro rilevato che le decisioni di primo e secondo grado concordano nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova, posti a fondamento delle rispettive statuizioni, e la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo, da ciò consegue la possibilità, sulla base della motivazione della sentenza di primo grado, di colmare eventuali lacune della sentenza di appello.

Siffatto principio inoltre va riaffermato e condiviso, con la precisazione che l'integrazione delle motivazioni tra le conformi sentenze di primo e secondo grado e' qui possibile dato che nella sentenza d'appello e' riscontrabile un nucleo essenziale di argomentazione, da cui si desume che il giudice del secondo grado, dopo avere proceduto all'esame delle censure dell'appellante, ha fatto proprie le considerazioni svolte dal primo giudice (cass. pen. sez. 6, 6221/2006, Aglieri ed altri).

Orbene dalla sentenza di primo grado consta espressamente che, nella specie, non si e' trattato di una mera violazione della norma speciale dell'articolo 9 citato, ma vi e' stata "a monte" una necessaria e concorrente condotta "acquisitiva", di natura illecita, in quanto ricollegabile a delitto, considerato che le sostanze dopanti in questione erano contenute in "confezioni di tipo ospedaliero" (cfr. pag. 4 sentenza G.U.P.).

Da ciò l'infondatezza del motivo per la palese sussistenza anche della violazione dell'articolo 648 cod. pen..

Quanto alla applicabilità del disposto del capo verso dell'articolo 648 cod. pen. questa risulta essere stata esclusa con doppia conforme motivazione dai giudici di merito i quali hanno rilevato l'incompatibilità dell'invocata ipotesi "di particolare tenuità" in un contesto di ricezione di 80 confezioni di farmaci dopanti, del valore complessivo di 1.480 euro.

Trattasi pertanto di argomentazione congrua, priva di illogicità, insindacabile in sede di giudizio di legittimità.

Il ricorso risulta quindi infondato, valutata la conformità del provvedimento alle norme stabilite, nonché apprezzata la tenuta logica e coerenza strutturale della giustificazione che e' stata formulata.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.



## I RAPPORTI TRA IL REATO DI RICETTAZIONE E IL REATO DI COMMERCIO ILLECITO DI SOSTANZE DOPANTI: LA TENDENZA ALL'ECCESSO SANZIONATORIO

di Roberto Carmina\*

Sommario: 1. Il caso e la decisione della Corte di Cassazione; – 2. Gli orientamenti sul concorso apparente di norme; – 3. Analisi delle fattispecie di reato di interesse per il caso di specie; – 4. Rielaborazione critica del concetto di commercio e ulteriori spunti; – 5. Brevi osservazioni finali.

### *1. Il caso e la decisione della Corte di Cassazione.*

Con la sentenza 28 agosto 2012, n. 36678<sup>1</sup>, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un imputato già condannato nei precedenti gradi di giudizio per i reati di ricettazione aggravata ex articolo 648 c.p. e di commercio illecito di sostanze dopanti ex art. 9, comma 7°, l. 376/2000. Il ricorso era fondato sul motivo che l'art. 9, comma 7°, l. n. 376/2000 avrebbe assorbito il reato di ricettazione, sul presupposto che nel caso di commissione del reato di detenzione di sostanze stupefacenti non viene contestato altresì il reato di ricettazione e, in subordine, che la condanna inflitta in primo grado e confermata in appello non aveva considerato la tenuità del fatto. La Suprema Corte rigetta il ricorso richiamando una precedente giurisprudenza di legittimità<sup>2</sup> secondo cui "il reato di commercio di sostanze dopanti, attraverso canali diversi dalle farmacie e dispensari autorizzati, concorre con il reato di ricettazione (n.d.r.: trattasi di concorso formale di reati), in considerazione della diversità strutturale delle due fattispecie - potendo essere il reato previsto dalla legge speciale commesso anche con condotte acquisitive non ricollegabili a un delitto - e della non omogeneità del bene giuridico protetto, poiché la ricettazione è posta a tutela di un interesse di natura patrimoniale, mentre il reato di commercio abusivo di sostanze dopanti è finalizzato alla protezione della salute di coloro che partecipano alle manifestazioni sportive". La Corte, in particolare, statuisce che nel caso in specie non ricorre una mera violazione della norma speciale prevista dall'art. 9, comma

---

\*Avvocato del Foro di Palermo e cultore della materia in diritto privato e in diritto sportivo.

<sup>1</sup> Non massimata, consultabile in [www.dejure.giuffre.it](http://www.dejure.giuffre.it).

<sup>2</sup> Cass. pen., S.U., sentenza del 29 novembre 2005 n. 3087 in *D&G - Dir. e giust.*, 2006, n. 7, p. 42 e Cass. pen., Sezione II, del 11 marzo 2010 n. 12744 in *CED Cass. pen.*, 2010, *Rass. dir. Farmaceutico*, 2010, n. 4, p. 753.

## SEZIONE I

7°, l. 376/2000, ma sussiste a monte una necessaria e concorrente condotta acquisitiva di natura illecita, ricollegabile al delitto di ricettazione, considerato che le sostanze dopanti in questione erano contenute in confezioni di tipo ospedaliero. Secondo i giudici di legittimità, anche la particolare tenuità deve essere esclusa in quanto si è trattato della ricezione di 80 confezioni di farmaci dopanti, del valore complessivo di 1.480 euro.

Il ragionamento seguito dalla Corte di Cassazione, a nostro avviso, comporta un eccesso sanzionatorio non conforme ai principi garantisti presenti nel nostro ordinamento.

### 2. *Gli orientamenti sul concorso apparente di norme.*

Per la comprensione della problematica oggetto della seguente trattazione occorre procedere ad un breve esame della *vexata questio* del concorso apparente di norme.

Com'è risaputo, il concorso apparente di norme si configura nell'ipotesi in cui più disposizioni penali incriminatrici sono astrattamente applicabili ad una fattispecie concreta, ma di esse una sola è la norma che deve essere effettivamente e sostanzialmente applicata<sup>3</sup>. Il concorso apparente di norme trova il suo unico

---

<sup>3</sup> Il concorso apparente di norme si differenzia dal concorso di reati, che ricorre quando una persona commette più violazioni della stessa o di diverse norme di legge penale, dovendo in tal caso, invece, rispondere di più reati. Il concorso di reati è regolato dal legislatore agli artt. 71 e ss. c.p., dalla lettura dei quali si evince la *voluntas legis* di distinguere tra concorso materiale e concorso formale. Il concorso materiale ricorre quando i diversi reati sono posti in essere con una pluralità di azioni o di omissioni (si parla di concorso materiale omogeneo quando il soggetto commette più violazioni della stessa disposizione penale, e di concorso materiale eterogeneo in caso di violazione di norme diverse). Il concorso formale di reati si configura, invece, quando i vari reati vengono realizzati con una sola azione od omissione (anche con riguardo al concorso formale si distingue tra concorso eterogeneo e concorso omogeneo a seconda che con una sola azione od omissione si violino diverse disposizioni di legge o la medesima). La distinzione, nell'ambito del concorso dei reati, tra concorso materiale e concorso formale riveste particolare importanza ai fini dell'individuazione del trattamento sanzionatorio applicabile: mentre il concorso materiale dei reati è sanzionato in base al meccanismo del cumulo materiale temperato delle pene, che comporta la sommatoria delle pene previste per ciascun reato commesso temperato dalla fissazione di limiti massimi di pena che non possono essere superati, nel caso di concorso formale opera il cosiddetto cumulo giuridico che comporta l'applicazione della pena prevista per la violazione più grave, aumentata fino al triplo purché la pena comminata non sia superiore rispetto a quella che sarebbe stata applicata dal giudice utilizzando il metodo del cumulo materiale. La problematica della sussistenza o meno di un concorso apparente di norme si configura soltanto nel caso in cui sia astrattamente ipotizzabile un concorso formale di reati. Nell'ipotesi concreta può essere difficile stabilire se ricorra un caso di concorso apparente di norme, o piuttosto, un'ipotesi di concorso formale di reati. La soluzione del problema ha delle importanti ricadute applicative: infatti, se si ritiene che ricorra un'ipotesi di concorso formale di reati, con conseguente applicabilità di tutte le norme incriminatrici che vengono in rilievo, dovrà utilizzarsi il criterio del cumulo giuridico delle pene previsto dall'articolo 81 c.p.; laddove, invece, si decida per la soluzione del concorso apparente di norme, troverà applicazione una sola delle norme incriminatrici astrattamente operanti, poiché il principio del *ne bis in idem* impedisce che uno stesso soggetto possa essere punito due volte per il medesimo reato.

referente normativo nell'art. 15 c.p.<sup>4</sup>. L'esegesi di tale articolo ci porta ad individuare tre concetti fondamentali: la stessa materia, il criterio di specialità e la possibilità di utilizzare altri criteri. Secondo un orientamento risalente sussisterebbe la stessa materia là dove il bene giuridico leso, tutelato dalle norme che astrattamente risultano violate, sia lo stesso<sup>5</sup>. Questa teoria ha subito forti critiche dato che determina notevoli incertezze applicative poiché per alcune fattispecie penali è difficoltoso individuare il bene giuridico tutelato e, inoltre, il criterio della stessa materia così interpretato risulta inadeguato rispetto ai reati plurioffensivi, che sono posti a tutela di una pluralità di beni giuridici. In base a un secondo orientamento, invece, il concetto di stessa materia, idoneo a configurare la fattispecie del concorso apparente di norme, si configura in ipotesi di convergenza di più norme sul medesimo fatto concreto a prescindere dall'identità del bene giuridico tutelato<sup>6</sup>. Dunque, tale corrente di pensiero utilizza un concetto di specialità in concreto. In base a un terzo orientamento si ha la stessa materia, regolata da più leggi penali, quando le norme, a seguito di un confronto strutturale, risultino avere un'area comune di disciplina per cui presentino una similitudine a livello contenutistico da cui si può evincere la sussistenza di una norma generale e di una norma speciale<sup>7</sup>. L'art. 15 c.p. contiene un chiaro riferimento al principio di specialità il cui accertamento è fondato su due diversi criteri. Secondo un primo criterio sussiste specialità là dove, in assenza di un norma speciale, la fattispecie ricade nell'ambito di applicazione della norma generale. In base ad un secondo criterio, invece, bisogna appurare se la norma generale contenga la norma speciale. Accanto a tale ipotesi di specialità cosiddetta unilaterale, una parte della dottrina individua la specialità bilaterale che sussisterebbe nell'ipotesi in cui le norme, nel confronto astratto tra esse, presentino reciprocamente elementi con carattere di generalità e specialità<sup>8</sup>. Tale teoria è stata contestata in base all'argomento che difetterebbe l'elemento della subordinazione della norma speciale alla norma generale, il quale è da ritenersi requisito di operatività del criterio di specialità.

Gli altri criteri, cui l'inciso "salvo che sia altrimenti stabilito" contenuto nell'art. 15 c.p. rinvia, consistono nella sussidiarietà e nella consunzione<sup>9</sup>. In forza del criterio di sussidiarietà, la norma detta principale esclude l'applicazione della norma detta secondaria nell'ipotesi di due norme che tutelino lo stesso bene giuridico da diversi livelli di aggressione. Tale impostazione è supportata da una

<sup>4</sup> L'articolo 15 c.p. stabilisce che "quando più leggi penali o più disposizioni della medesima legge penale regolano la stessa materia, la legge o la disposizione di legge speciale deroga alla legge generale, salvo che sia altrimenti stabilito".

<sup>5</sup> Tra gli altri F. CARNELUTTI, *Lezioni di diritto penale. Il reato*, Milano, 1943, p. 275.

<sup>6</sup> *Ex multis* F. ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale – Parte generale*, Milano, 2003, p. 157 ss.

<sup>7</sup> *Ex multis* G. DE FRANCESCO, *Lex specialis. Specialità e interferenza nel concorso di norme penali*, Milano, 1980, p. 22 e ss.

<sup>8</sup> Tra gli altri M. ROMANO, *Commentario sistematico del codice penale*, Milano, 2004, p. 177.

<sup>9</sup> *Ex multis* B. ROMANO, *Il rapporto tra norme penali. Intertemporalità, spazialità, coesistenza*, Milano, 1996, p. 219 e s.s.

## SEZIONE I

serie di richiami normativi: si tratta di tutte quelle disposizioni in cui il legislatore esordisce con la formula “salvo che il fatto costituisca più grave reato”. Il criterio di consunzione, invece, consiste nell’applicazione della sola norma più severa rispetto a quella che prevede la sanzione meno grave, là dove vi sia una normale coesistenza tra le due norme secondo l’*id quod plerumque accidit*. La *ratio* di ciò è da identificare nella considerazione che il disvalore complessivo del fatto risulta già integralmente sanzionato dalla norma che prevede il reato più grave. Dunque, per il principio del *ne bis in idem* sostanziale non si può ascrivere più volte lo stesso fatto all’autore, sia pure se diversamente qualificato dal punto di vista normativo (*lex consumens derogat lex consumptae*). In più tale criterio troverebbe applicazione in relazione al fatto concreto e non sulla base di un confronto astratto fra le norme<sup>10</sup>. La questione in ordine all’accertamento del criterio fondante il concorso apparente di norme, nonostante un recente pronunciamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione<sup>11</sup>, non può dirsi oggi del tutto risolta<sup>12</sup>.

### 3. Analisi delle fattispecie di reato di interesse per il caso di specie.

La questione nodale affrontata nella seguente traccia consiste nel verificare se un concorso apparente di norme sia possibile tra il reato di ricettazione ex articolo 648 c.p. e il reato di commercio illecito di sostanze dopanti di cui all’art. 9, comma 7°, l. 376/2000, nel senso della prevalenza di quest’ultima fattispecie di reato sulla prima.

Con la l. 376/2000 il legislatore ha per la prima volta provveduto a disciplinare compiutamente il fenomeno del doping. La ragione di tale intervento è da ravvisare nel crescere nella coscienza sociale della cognizione del disvalore delle condotte correlate al doping. Tale nuova consapevolezza, evidentemente, a sua volta è connessa all’aumento esponenziale di tale deplorabile fenomeno che era stato oggetto, prima dell’entrata in vigore della suddetta normativa, di una disciplina inadeguata. A titolo esemplificativo, si pensi al fatto che prima dell’entrata in vigore della l. 376/2000 la fattispecie del doping autogeno non trovava alcuna normativa di riferimento.

---

<sup>10</sup> Sul concorso apparente di norme cfr. F. ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale – Parte generale*, Milano, 2003; G. FIANDACA – E. MUSCO, *Manuale di diritto penale – Parte generale*, Bologna, 2001 ; R. GAROFOLI, *Manuale di diritto penale, Parte generale*, Milano, 2003; F. MANTOVANI, *Diritto penale – Parte generale*, Padova, 2009 e F. MANTOVANI, *Concorso e conflitto di norme nel diritto penale*, Bologna, 1966, p. 510 e ss.; A. PAGLIARO, *Principi di diritto penale, Parte generale*, Milano, 1996; G. A. DE FRANCESCO, voce *Concorso apparente di norme*, in *Dig. Disc. Pen.*, vol. II, Torino, 1988; R. GALLI, *Appunti di diritto penale*, Padova, 2008; F. CARINGELLA – M. DE PALMA – F. DELLA VALLE, *Manuale di diritto penale– Parte generale*, Roma, 2011.

<sup>11</sup> Cass. Pen., S.U., sentenza del 20 dicembre 2005 n. 47164, in *D&G - Dir. e giust.*, 2006, n. 4, p. 53 che ritiene applicabile solo il principio di specialità e tutt’al più il criterio di sussidiarietà.

<sup>12</sup> Cass. Pen., Sez. I, sentenza del 24 gennaio 2006 n. 7629 in *D&G - Dir. e giust.*, 2006, n. 15, p. 87 secondo la quale si applica il principio di assorbimento nel rapporto tra l’art. 423 c.p. (incendio) e l’art. 434 c.p. (crollo di costruzioni).



La l. 376/2000 prevede all'art. 9 tre figure di reato, di cui le prime due sono comunemente definite reato di doping e sono dirette alla tutela della salute individuale e collettiva e dell'integrità etica che deve essere presente nelle competizioni sportive<sup>13</sup>, mentre la terza consiste propriamente nel reato di commercio illecito di sostanze dopanti. L'art. 9, comma 7°, della l. 376/2000 sancisce, in proposito, che "chiunque commercia i farmaci e le sostanze farmacologicamente o biologicamente attive ricompresi nelle classi di cui all'art. 2, comma 1°, attraverso canali diversi dalle farmacie aperte al pubblico, dalle farmacie ospedaliere, dai dispensari aperti al pubblico e dalle altre strutture che detengono farmaci direttamente, destinati all'utilizzazione sul paziente, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire 10 milioni a lire 150 milioni".

Dalla disamina analitica di tale reato risulta chiaro che si tratta di un reato comune in quanto può essere commesso da qualunque soggetto. La condotta incriminata è quella del commerciare sostanze dopanti, il cui significato va inteso nel senso di acquisizione per la vendita diretta ad ottenere un'utile economico. L'oggetto dell'attività di commercio è costituito da farmaci e sostanze proibite, comprese nelle classi ministeriali, al di fuori dei canali ufficiali. Il bene giuridico tutelato è solo indirettamente la salute pubblica mentre, a nostro modo di vedere, ciò che si vuole realmente vietare è lo smercio di sostanze dopanti al di fuori degli ordinari canali previsti dalla legge, dato che, limitandone la diffusione illegale, si circoscrive anche il fenomeno. Proprio per tale ragione, la sanzione prevista è più grave di quelle previste per i reati di cui ai commi 1° e 2° dell'art. 9 della l. 376/2000. L'elemento soggettivo del suddetto reato è il dolo generico che deve riguardare tutti gli elementi della fattispecie, per cui si deve estendere non solo alla condotta di commerciare in assenza delle prescritte autorizzazioni ed abilitazioni, ma anche alla conoscenza della natura proibita delle sostanze e dei farmaci commercializzati. Non è invece richiesto il dolo specifico che è requisito,

---

<sup>13</sup> L. SANTORO, *Il Doping*, in G. LIOTTA – L. SANTORO, *Lezioni di diritto sportivo*, Milano, 2009, p. 217 e ss.; G. MARRA, *Tutele della salute umana ed etica sportiva nella nuova legge contro il doping. Profili penalistici in Cassazione penale*, 2001, n. 10, p. 2851 e ss.; G. ARIOLL I- V. BELLINI, *Disposizioni penali in materia di doping*, in *Teoria e pratica del diritto*, Milano, 2005; L. FADALTI, *Il delitto di doping nella giurisprudenza di legittimità*, in *Riv. pen.*, 2004, n. 4, p. 433 e ss.; L. FADALTI, *Il delitto di doping*, in *Riv. pen.*, 2003, n. 11, p. 923-928; G. AIELLO, *Prime riflessioni sulla legge anti-doping*, in *Riv. dir. sport.*, 2000, n. 1-2, p. 7-21. In particolare al comma 1° dell'articolo 9 della legge del 2000 n. 376 si punisce chi procura ad altri, somministra, assume o favorisce l'utilizzo di farmaci o di sostanze considerate dopanti, in quanto comprese nelle classi previste con decreto del Ministro della sanità, in assenza di reali esigenze terapeutiche, al fine di alterare le prestazioni agonistiche dell'atleta o a modificare l'esito dei controlli e al comma 2°, chi adotta o si sottopone a pratiche mediche, comprese nelle classi individuate con decreto del Ministro della sanità, non giustificate da condizioni patologiche e dirette agli stessi fini, previsti nella prima ipotesi di reato. Queste due ipotesi condividono la medesima formulazione distinguendosi soltanto per la natura del mezzo utilizzato per conseguire l'obiettivo: nel primo si parla di farmaci o sostanze biologicamente attive, mentre nel secondo il riferimento è a determinate pratiche mediche.

## SEZIONE I

invece, dei reati previsti dai commi 1° e 2° dell'art. 9 della l. 376/2000. In particolare, la dottrina chiarisce che “a differenza dell'art. 9, comma 1°, l. 376/2000, non si richiede che la condotta del soggetto agente sia preordinata al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti (dolo specifico)”<sup>14</sup>. La mancata previsione del dolo specifico, previsto invece per le altre ipotesi delittuose, permette di estendere l'ambito della fattispecie incriminatrice anche oltre i limiti delle competizioni agonistiche, per punire il commercio clandestino che si svolge al di fuori del sistema sportivo istituzionalizzato. Il reato è di pericolo e, quindi, si realizza semplicemente ponendo in essere un'attività di commercio illegale di sostanze dopanti, a nulla rilevando il fatto che le sostanze non siano successivamente utilizzate. Bisogna, in ultimo, precisare che non è possibile configurare un concorso tra il delitto di commercio illecito di sostanze dopanti e i restanti delitti di cui all'art. 9, commi 1° e 2°, della l. 376/2000, stante il dato testuale di tali due ultime disposizioni che fa salve le ipotesi in cui il fatto costituisca più grave reato<sup>15</sup>.

Passando a un breve esame del delitto di ricettazione, bisogna operare un richiamo all'articolo 648 c.p. secondo cui “fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque s'intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da lire un milione a lire venti milioni”. Il delitto di ricettazione è compreso nei delitti contro il patrimonio perché ha come fine un profitto; ha carattere accessorio rispetto ad un altro delitto (delitto presupposto) che, nella maggior parte dei casi, costituisce anch'esso reato contro il patrimonio. Anche la ricettazione è un reato che può essere commesso da chiunque, però nel suddetto delitto vige un'eccezione, in quanto esso non può essere commesso dall'autore del reato presupposto visto che costituisce il proseguimento della condotta criminosa. La *ratio* della ricettazione consiste nell'impedire che, realizzato un delitto, persone diverse da coloro che lo hanno commesso traggano vantaggio dalle cose provenienti dallo stesso. La condotta materiale della ricettazione può consistere nell'acquisto, nella ricezione o nell'occultamento di denaro o cose provenienti da qualsiasi delitto, ovvero nell'intermediazione finalizzata a tale attività. Per “cosa proveniente da delitto” si intende tutto ciò che si ricollega al fatto criminoso, costituendone il prodotto, il profitto, il prezzo o ciò che sia servito a commettere il delitto medesimo. In relazione all'elemento soggettivo bisogna chiarire che il legislatore richiede nell'agente sia il dolo generico, cioè la consapevolezza e volontà di acquistare, ricevere, occultare o comunque svolgere un'attività di

---

<sup>14</sup> R. GUARINIELLO, *La legge sul doping tra Corte di cassazione e ministero della salute*, in *Il foro it.*, 2002, n. 5, p. 284.

<sup>15</sup> Cfr. L. FADALTI, *Il delitto di doping*, in *Riv. pen.*, 2003, n. 11, p. 927; G. ARIOLLI - V. BELLINI, *Disposizioni penali in materia di doping*, Milano, 2005, p. 125; S. BONINI, *Doping e diritto penale prima e dopo la L.376/2000*, in *Nuove esigenze di tutela nell'ambito dei reati contro la persona*, a cura di S. CANESTRARI e G. FORNASARI, Bologna, 2001, p. 334.

intermediazione in relazione al denaro o alla cosa proveniente dal delitto, sia il dolo specifico, costituito dal fine di procurare a sè o ad altri un profitto<sup>16</sup>.

#### 4. Rielaborazione critica del concetto di commercio e ulteriori spunti.

Quanto sopra detto in ordine alla configurazione dei reati di commercio illecito di sostanze dopanti e di ricettazione giova alla disamina critica della decisione della Cassazione nella sentenza in commento, che, escludendo la sussistenza del concorso apparente di norme, afferma, come sopra accennato, che “il reato di commercio di sostanze dopanti, attraverso canali diversi da farmacie e dispensari autorizzati (...) concorre con il reato di ricettazione, in considerazione della diversità strutturale delle due fattispecie - potendo essere il reato previsto dalla legge speciale commesso anche con condotte acquisitive non ricollegabili a un delitto - e della non omogeneità del bene giuridico protetto, poiché la ricettazione e' posta a tutela di un interesse di natura patrimoniale, mentre il reato di commercio abusivo di sostanze dopanti è finalizzato alla protezione della salute di coloro che partecipano alle manifestazioni sportive”<sup>17</sup>. Dunque, la giurisprudenza ha aderito, nel caso di specie, alla tesi secondo la quale il criterio della stessa materia, valevole a configurare il concorso apparente di norme, vada riferito alla lesione dello stesso bene giuridico. Tuttavia, a nostro avviso, contrariamente a quanto sostenuto dalla Cassazione, la condotta delittuosa, nel caso in specie, configura un concorso apparente di norme tra il delitto di ricettazione e il delitto di commercio illecito di sostanze, in cui soltanto quest'ultimo reato dovrebbe trovare applicazione ai sensi dell'art. 15 c.p. con un evidente recupero del *favor rei*.

Le diversità tra i due reati, evidenziate dalla Cassazione, si attenuano notevolmente laddove ci si soffermi sulla considerazione che la previsione del reato di cui all'art. 9, comma 7°, della l. 376/2000, a differenza delle ipotesi delittuose descritte ai commi 1° e 2° (reato di doping), è solo indirettamente posta a tutela della salute individuale e collettiva e dell'etica sportiva in quanto è realisticamente indirizzata a garantire che il commercio di sostanze farmacologiche avvenga nel rispetto dei controlli amministrativi e nell'ambito delle strutture di distribuzione ad esso preposte per legge. La dottrina più avveduta, infatti, afferma che il commercio ha una connotazione necessariamente patrimoniale e conseguentemente il reato che lo prevede come elemento costitutivo ha anch'esso una caratterizzazione patrimoniale. Per commercio, come sopra accennato, si intende un'attività economica di acquisto e rivendita di merci e di servizi in cambio di denaro o di altri prodotti; quindi detta nozione è indissolubilmente legata al profitto, quale fine della condotta diretta alla commercializzazione illecita di sostanze dopanti e costituisce il distinguo tra il reato di commercio illecito di sostanze dopanti e il reato di doping,

<sup>16</sup> R. CARRELLI PALOMBI, *La ricettazione*, Padova, 2004, *passim*.

<sup>17</sup> In senso conforme vedi anche Cass. Pen., S.U., sentenza del 29 novembre 2005 n. 3087 cit. e Cass. Pen., Sez. II, dell'11 marzo 2010 n. 12744, *cit*.

## SEZIONE I

rappresentando al contempo il *trait d'union* con i reati patrimoniali e per quanto ci interessa con il reato di ricettazione<sup>18</sup>.

Tutto ciò premesso, a nostro avviso bisogna chiarire una volta per tutte i confini dell'ambito di applicazione del delitto di commercio illecito di sostanze dopanti, vagliando le sue interferenze con il delitto di ricettazione e con il reato di doping. Al riguardo, occorre operare una distinzione tra: a) il semplice acquisto di sostanze dopanti; b) il commercio di sostanze dopanti; c) il tentativo di commercio di sostanze dopanti; d) le ipotesi residuali.

La prima fattispecie, a nostro avviso, non rientra nel reato di commercio illecito di sostanze dopanti in quanto il termine commercio, per le ragioni sopradette, non può riferirsi solo all'acquisto. Ciò non di meno è da escludersi, altresì, che tale condotta possa configurare il reato di doping, quando l'oggetto dell'acquisto sia di provenienza illecita, pur sussistendo gli altri requisiti costitutivi della fattispecie di cui all'art. 9, commi 1° e 2°, l. 376/2000, visto il dato letterale della norma che sancisce la sua applicazione solo nel caso in cui non si rientri in un più grave reato, quale risulta essere la ricettazione.

La seconda fattispecie da esaminare è relativa al soggetto che commercia sostanze dopanti. In proposito la Cassazione<sup>19</sup> rileva che "il termine commercio non può che evocare concetti tipicamente civilistici ed essere inteso, dunque, nel senso di un'attività di intermediazione nella circolazione dei beni che, sia pure senza il rigore derivante dal recepimento della definizione mutuata dagli artt. 2082 e 2195 c.c., sia tuttavia connotata dal carattere della continuità, oltre che da una sia pur elementare organizzazione". Pertanto, se si ponesse in essere una complessa attività illecita di acquisti e rivendite di sostanze dopanti in un medesimo contesto di commercializzazione vietata e con condotte omogenee, l'approvvigionamento risulterebbe inglobato nella sola condotta di commercio, realizzando esclusivamente il reato di cui all'art. 9, comma 7°, l. 376/2000 con esclusione dell'applicazione della norma sulla ricettazione<sup>20</sup>. Invece, nell'ipotesi

---

<sup>18</sup> Cfr. G. MARRA, *Tutela della salute umana ed etica sportiva nella nuova legge contro il doping. Profili penalistici*, in *Cass. Pen.*, 2001, n. 10, pag. 2867 secondo cui: "non è da escludere che la connotazione necessariamente patrimoniale del commercio abbia contribuito a determinare il giudizio di disvalore attribuito dal legislatore a questa condotta. Se questo è vero, non si può sottacere la miopia legislativa nella costruzione dell'apparato sanzionatorio relativo a questa ipotesi. Trattandosi di un'ipotesi delittuosa criminologicamente ascrivibile alla c.d. criminalità del profitto, sarebbe stato più opportuno predisporre misure inidonee al aggredire il patrimonio illecito a disposizione dell'agente, magari mediante la previsione di una forma di confisca del profitto conseguito attraverso la gestione del traffico illecito, rafforzando così l'efficacia generale - preventiva della comminatoria edittale. Rispetto al conseguimento di tale obiettivo, la limitativa previsione della confisca dei farmaci e delle sostanze che formano oggetto del reato, prevista dall'art. 9 comma 5°, è assolutamente insufficiente".

<sup>19</sup> Cass. Pen., Sezione VI, del 20 febbraio 2003 n. 17322 in *Cass. Pen.*, 2004, p. 2512 (s.m.), *Riv. pen.*, 2004, p. 433.

<sup>20</sup> ARIOLLI G., *Le Sezioni Unite ammettono la configurabilità dei reati di doping di cui all'art. 9 della L. n. 376 del 2000 anche rispetto ai fatti commessi prima dell'emanazione del D.M. 15 ottobre 2002*, in *Cass. Pen.*, 2006, n. 5, p. 1737 ss.

in cui un soggetto commercia sostanze dopanti senza il requisito della professionalità, laddove se ne possano configurare gli estremi, si realizzerebbe il reato di ricettazione e, ove questo non fosse applicabile, si potrebbe configurare il reato di doping, che, come più volte detto, ha carattere residuale visto il suo dato letterale. In senso parzialmente conforme una parte della dottrina sottolinea che “l'uso del verbo “commerciare” fa ritenere che la condotta incriminata sia configurabile soltanto in presenza di un’attività di vendita (o di intermediazione di vendita) di farmaci o sostanze organizzata in forma di impresa (illecita) (...). Affinché sia integrata la più grave fattispecie di commercio illegale di farmaci o sostanze dopanti è da ritenersi, infatti, indispensabile l'esercizio abituale di detta attività, desumibile dalla reiterazione degli atti di cessione a clienti diversi o anche dalla predisposizione di mezzi”; tuttavia si precisa che nel caso di episodi isolati di cessione o somministrazione si rientrerebbe direttamente nella condotta incriminata del cosiddetto reato di doping<sup>21</sup>. Aderisce solo in parte a tali orientamenti la Cassazione a Sezioni Unite<sup>22</sup> allorché afferma che le fattispecie di reato della ricettazione e del commercio illecito di sostanze dopanti sono diverse dal punto di vista strutturale per cui non sarebbe generalmente ravvisabile il rapporto di specialità codificato dall'art. 15 c.p., ma tuttavia sostiene che, in riferimento a un’articolata e connessa condotta di acquisti e rivendite di sostanze dopanti, corrispondente al concetto civilistico di commercio, “l'attività dell'acquistare per rivendere non integra, ad evidenza, una condotta distinta e non rientrante nell'attività del commerciante e la nozione di commercio adottata dalla norma incriminatrice (...) non può non estendersi all'approvvigionamento finalizzato alla cessione a titolo oneroso”. Tale interpretazione della Cassazione conduce a delle conclusioni inique. Infatti, se nell’attività illecita di commercio di sostanze dopanti fosse presente una seppur basilare organizzazione e la continuità nello svolgimento dell’attività si configurerebbe solo il reato di commercio illecito di sostanze dopanti e, invece, nell’ipotesi di mancanza di tali elementi sicuramente espressivi di un maggiore disvalore si applicherebbe il concorso tra la ricettazione e il commercio illecito di sostanze dopanti, con un correlativo notevole aggravio del trattamento sanzionatorio, non corrispondente a criteri di logica e di giustizia sostanziale.

Il rapporto di specialità che ha come effetto la sola applicazione, al caso in specie, del reato di commercio illecito di sostanze dopanti può, a nostro avviso, ravvisarsi anche nell’ipotesi in cui difetti il requisito della professionalità, giacché il dato letterale del comma 7° dell’articolo 9 della l. 376/2000 fa riferimento al commercio inteso nella sua materialità e cioè a un’attività di semplice acquisto e rivendita anche di carattere sporadico. Pertanto, il delitto di commercio illecito di sostanze dopanti è caratterizzato da elementi specializzanti rispetto alla fattispecie

---

<sup>21</sup> A. TRAVERSI, *Diritto penale dello sport*, Milano, 2001, p. 121; in tal senso anche G. MARRA, *Tutele della salute umana ed etica sportiva nella nuova legge contro il doping. Profili penalistici in Cassazione penale*, 2001, n. 10, p. 2851 e ss.

<sup>22</sup> Cass. Pen., Sezioni Unite, sentenza del 29 novembre 2005, n. 3087, *cit.*

## SEZIONE I

generale di ricettazione di cui all'articolo 648 c.p. anche in ipotesi di mancanza di professionalità.

Tale concezione si fonda sulla considerazione che il diritto penale ha una propria autonomia rispetto al diritto civile e, quindi, al centro delle indagini dovrebbe essere posto il fatto nella sua materialità indipendentemente dalle sue qualificazioni giuridiche. Il diritto penale non può avere un ruolo complementare rispetto al diritto civile, essendo una branca giuridica che ha una propria autonomia ed è diretta a disciplinare delle fattispecie che non hanno nulla a che vedere con il diritto privato; dunque, male si argomenterebbe nel diritto penale quando vi si trasportano concetti civilistici<sup>23</sup>.

La conclusione cui siamo pervenuti, nel senso della sola applicazione del reato di commercio illecito di sostanze dopanti, appare suffragata anche dal criterio della consunzione. Infatti, nonostante un pronunciamento delle Sezioni Unite della Cassazione<sup>24</sup> che recentemente si è espresso in senso contrario all'utilizzazione di tale criterio, si potrebbe sostenere che il reato di commercio illecito di sostanze dopanti, consistente nell'acquisto e nell'immissione in commercio delle stesse, è successivo e più grave rispetto al reato di ricettazione di cui all'articolo 648 c.p., costituito dalle sole condotte acquisitive di prodotti provenienti da delitto e quindi si potrebbe concludere che tale ultima fattispecie delittuosa sia assorbita dal reato previsto dall'art. 9, comma 7°, l. 376/2000, in quanto *ante factum* non punibile del commercio, essendo corrispondente all'*id quod plerunque accidit* in ipotesi di condotta di commercializzazione di sostanze dopanti. Conseguentemente, aderendo a tale tesi, vi sarebbe un concorso apparente di norme con l'applicazione del principio della consunzione e con l'assorbimento della ricettazione nell'ipotesi più grave e omnicomprensiva del commercio illecito di sostanze dopanti. A ben vedere, nonostante per la ricettazione sia prevista una pena detentiva più grave, la multa, che è prevista per il commercio illecito di sostanze dopanti, è considerevolmente più gravosa. Tale dato, che a prima vista potrebbe fare propendere per una valutazione di disvalore maggiore nella ricettazione, in realtà corrisponde a un indirizzo seguito dal legislatore diretto a utilizzare strumenti sanzionatori non detentivi in conformità a una logica di modernizzazione delle pene, giustificata tra l'altro dal rilievo della sovrappopolazione delle carceri, che è tale da rendere difficile il trattamento risocializzante, l'umanizzazione della pena e lo stesso ordine in tali strutture. Quindi il considerevole aggravio della pena pecuniaria potrebbe essere interpretato nel senso che il reato di commercio illecito di sostanze dopanti sia rappresentativo di un disvalore penale maggiore, pur prevedendo una pena

---

<sup>23</sup> Cfr. F. CARRARA, *Programma di diritto criminale, Parte speciale*, vol. III, 4° edizione, Lucca, 1880, p. 331, il quale sostiene che il diritto offeso protetto dalla legge penale è diverso dal diritto protetto dalla legge civile, e inoltre, che non infrequentemente, nella stessa sfera del diritto penale, alla violazione di un identico diritto conseguono effetti diversi, a seconda delle forme di violazione, cosicché è erroneo pretendere di applicare principi identici per i vari casi.

<sup>24</sup> Cass. Pen., Sezioni Unite, sentenza del 20 dicembre 2005, n. 47164, *cit.*

detentiva minore che troverebbe la sua *ratio* nella crisi della pena detentiva. Tali considerazioni, tuttavia, prestano il fianco a una critica, ovvero che pur dando prevalenza al profilo patrimoniale della sanzione, non ci sarebbe una differenza di gravità tale tra i due reati per poter applicare la consunzione.

La terza fattispecie, consistente nel tentativo di commercio illecito di sostanze dopanti, si potrebbe configurare nell'ipotesi in cui si compiono atti diretti in modo non equivoco a commettere il delitto di cui alla l. 376/2000, art. 9, comma 7°, se l'azione non si realizza o l'evento non si verifica. Dunque, vi rientrerebbe oltre il caso del tentativo di acquisto per la rivendita anche l'ipotesi dell'acquisto e detenzione in attesa di vendita laddove semplicemente si intenda alienare il bene e si pongano in essere atti diretti a realizzare tale fine. Anche in tali ipotesi non è ammissibile il concorso per le considerazioni sovraesposte.

In ultimo, quelle che ho definito ipotesi residuali sarebbero essenzialmente tre: 1°) l'ipotesi in cui il soggetto abbia acquistato le sostanze dopanti lecitamente e procede a uno smercio illecito. In tal caso si configurerebbe solo il reato di commercio illecito di sostanze dopanti, laddove siano presenti i requisiti di esso, perché non si potrebbe configurare la ricettazione essendo l'acquisizione lecita; 2°) l'ipotesi del soggetto che acquista illecitamente (e con la conoscenza di ciò) le sostanze dopanti, non avendo la consapevolezza che siano tali; in questo caso, mancando il dolo generico circa un elemento essenziale del delitto di cui alla l. 376/2000, art. 9, comma 7°, non si potrebbe configurare tale reato, ma di certo si potrebbe realizzare il reato di cui all'art. 648 c.p. data la presenza di una condotta acquisitiva illecita; 3°) il terzo caso si verifica qualora l'acquisto dei farmaci in modo illecito sia finalizzato all'assunzione e avvenga da parte del reo al di fuori di un successivo smercio organizzato; in tal fattispecie potrà configurarsi a carico del soggetto agente il delitto di ricettazione e non anche, pur ricorrendone i presupposti, il reato di doping, visto il dato letterale delle disposizioni che lo concernono.

##### *5. Brevi osservazioni finali.*

Traendo le fila di quanto sin qui detto, e applicando le pregresse conclusioni al caso di specie, deve ritenersi che l'unica norma che dovrebbe trovare applicazione è quella sul commercio illecito di sostanze dopanti, giacché il termine commercio comprende anche l'approvvigionamento, quale che ne sia la natura, lecita, o illecita. Così ammettendo, ne discende l'ulteriore conseguenza che l'operatività dell'art. 15 c.p. debba ritenersi ammissibile anche nell'ipotesi di sussistenza di norme disomogenee in quanto a beni giuridici tutelati. In ultima analisi, non potrà trovare applicazione il regime del cumulo giuridico valevole nel caso di concorso formale di reati, ma dovrà invece adottarsi il trattamento sanzionatorio più mite della pena prevista dalla fattispecie incriminatrice speciale, contemplato in materia di concorso apparente di norme, con un evidente recupero del *favor rei*.